



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Tivoli

**Linee Guida per l'esecuzione delle misure cautelari personali per reati cd Codice Rosso. Disposizioni impartite al personale amministrativo e direttive alla polizia giudiziaria (integrative della direttiva n. 2/2019<sup>1</sup>).**

### 1. Premessa.

I dati statistici sui reati cd Codice Rosso<sup>2</sup> del circondario della Procura della Repubblica di Tivoli confermano la presenza di un fenomeno delittuoso diffuso che coinvolge principalmente le donne<sup>3</sup>.

A seguito delle plurime iniziative intraprese dalla Procura<sup>4</sup>, in attuazione delle norme nazionali e internazionali, sono state realizzate numerose azioni, per contrastare la violenza di genere e domestica e, al contempo, tutelare le persone offese, anche dalla vittimizzazione secondaria.

Particolare rilievo hanno assunto: la specializzazione dei magistrati/e del Gruppo di lavoro che tratta questa materia, con il progressivo rafforzamento a cinque sostituti; la costituzione di un tavolo interistituzionale coordinato dalla ASL Roma 5; l'apertura di uno *Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime* (volto ad una prima accoglienza e a fornire informazioni e un primo orientamento alle vittime, gestito da un

<sup>1</sup> Si procederà, successivamente, alla integrazione della direttiva n. 2/2019.

<sup>2</sup> Si rinvia al progetto organizzativo in cui sono così individuati i reati cd Codice rosso: delitti, tentati o consumati, in materia di violenza di genere, in particolare:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:
  - o dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale a dire
    - contro l'ascendente o il discendente,
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
    - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - o dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - o dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - o dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
  - o dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

<sup>3</sup> Si rinvia alla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, par. 11.2.2, reperibile sul sito della Procura, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_9073](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_9073).

<sup>4</sup> Cfr. nota 3.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

gruppo di psicologhe, su base volontaria, organizzato dall'Ordine degli psicologi del Lazio, con il supporto dell'ASL RM/5, dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Tivoli; l'incremento di Centri Anti Violenza, case rifugio e case famiglia; l'implementazione di percorsi di formazione; l'adozione di direttive alla polizia giudiziaria e di guide informative rivolte alle persone offese dei reati di violenza di genere<sup>5</sup>; la costituzione della Sezione di Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno; l'applicazione di misure di prevenzione a tutela della vittima; etc.

Un ulteriore progresso nell'azione della Procura si è avuto col Protocollo firmato con la Regione Lazio e la ASL RM/5, il 24 giugno 2021,<sup>6</sup> con le finalità previste dall'art. 2:

*“...l'incremento della collaborazione tra l'ASL Roma 5 e la Procura della Repubblica di Tivoli, già in atto nel territorio, tramite il protocollo d'intesa “Vittime vulnerabili” del 2016.*

*In particolare, le parti intendono:*

- a) *incrementare l'attività dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Vulnerabili istituito presso la Procura della Repubblica;*
- b) *avviare uno specifico progetto, con il coinvolgimento dell'Ordine degli psicologi del Lazio e dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio, diretto a evitare la ritrattazione, il ridimensionamento o il ritiro della denuncia/querela da parte della donna, indotta a ciò da elementi esterni che ne alterano la scelta:*
  - *sostenendola nel suo ruolo processuale di persona offesa da uno o più reati,*
  - *rilevando fattori e condizioni di vulnerabilità,*
  - *attivando un sistema di supporto integrato al fine di evitare ulteriori condizioni di disagio (cfr. vittimizzazione secondaria),*
  - *attivando un percorso diretto alla consapevolezza della sua libera autodeterminazione, allontanandosi da condizionamenti ambientali e familiari che tendono a impedirle scelte autonome,*
  - *attivando un percorso diretto a evitare la colpevolizzazione per la scelta di separarsi e denunciare il partner o ex partner violento anche nell'interesse dei figli che possono solo subire pregiudizi dalla presenza di un padre violento;*
- c) *fornire il supporto di competenza ai Magistrati del Gruppo di Lavoro della Procura di Tivoli che si occupano del contrasto alla violenza di genere e alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura con le medesime finalità;*
- d) *curare i rapporti col progetto Codice Rosa avviato dalla ASL Roma 5;*
- e) *attuare nuove azioni, da modulare anche sulle criticità emerse dal report del territorio predisposto dalla Procura di Tivoli, tra cui l'emersione del sommerso, disagio della donna, formazione ed informazione per le vittime, sensibilizzazione della comunità;*
- f) *implementare e sistematizzare la raccolta dati (scheda di rilevazione regionale);*
- g) *incrementare la formazione degli operatori del settore in una prospettiva di tutela della vittima del reato”.*

In applicazione del citato protocollo sono state distaccate funzionalmente dalla ASL RM/5 due psicologhe, con specifica formazione in materia di violenza di genere che hanno, immediatamente, incrementato i giorni e gli orari di apertura dello Sportello.

Con le psicologhe distaccate sono in corso di elaborazione numerosi documenti e attività: linee guida per la trattazione dei procedimenti civili di separazione e divorzio concomitanti a procedimenti penali (con particolare riferimento alle CTU sulla responsabilità genitoriale); individuazione di fattori di rischio

<sup>5</sup> Si rinvia alla guida “Mai più sole” realizzata dalla Procura di Tivoli, Differenza Donna e ASL RM5, reperibile sul sito della Procura di Tivoli, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx?id\\_gruppo=447](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=447).

<sup>6</sup> Reperibile sul sito della Procura di Tivoli, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_8994.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_8994.pdf)



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

facilmente *leggibili*; azioni di formazione sul territorio; realizzazione del progetto diretto all'acquisizione agevole dei referti del pronto soccorso; etc.

È oggi opportuno avviare, con maggiore concretezza, una delle azioni previste dal protocollo, in particolare per *evitare la ritrattazione, il ridimensionamento o il ritiro della denuncia/querela da parte della donna, indotta a ciò da elementi esterni che ne alterano la scelta*:

- *sostenendola nel suo ruolo processuale di persona offesa da uno o più reati,*
- *rilevando fattori e condizioni di vulnerabilità,*
- *attivando un sistema di supporto integrato al fine di evitare ulteriori condizioni di disagio (cfr. vittimizzazione secondaria),*
- *attivando un percorso diretto alla consapevolezza della sua libera autodeterminazione, allontanandosi da condizionamenti ambientali e familiari che tendono a impedirle scelte autonome,*
- *attivando un percorso diretto a evitare la colpevolizzazione per la scelta di separarsi e denunciare il partner o ex partner violento anche nell'interesse dei figli che possono solo subire pregiudizi dalla presenza di un padre violento.*

## 2. Gli obiettivi perseguiti.

Il Procuratore della Repubblica, il Coordinatore del gruppo Uno e i magistrati/e del Gruppo Uno hanno condiviso gli obiettivi da perseguire e le Linee guida operative (unitamente alle disposizioni da impartire al personale amministrativo e alla polizia giudiziaria).

Nella consapevolezza della natura innovativa del progetto, che rientra a pieno titolo nei doveri istituzionali della Procura della Repubblica, si è ritenuto opportuno avviare una fase iniziale dedicata ai casi in cui la persona offesa del reato viene necessariamente a contatto con la Procura e con l'azione posta in essere a sua tutela all'atto dell'esecuzione della misura cautelare personale.

Sono noti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, anche internazionale (cfr. art. 56 Convenzione di Istanbul), di comunicazione alla persona offesa dei reati in genere e di quelli cd. codice rosso, progressivamente incrementati dal legislatore, con l'obiettivo di assicurare una partecipazione attiva e consapevole al procedimento/processo, anche attraverso la nomina di un difensore attraverso il gratuito patrocinio.

In concreto, però, si è verificato che la gran parte delle persone offese non nomina un difensore e un numero non esiguo ritratta o ridimensiona, anche a distanza di pochi giorni dall'applicazione di una misura cautelare per svariate ragioni analizzate in diverse sedi (difficoltà di *affrontare* il procedimento penale, esigenze di ordine economico, pressioni esterne anche di natura ambientale, mancanza di sostegno da parte dei familiari, difficoltà di recidere il legame col partner anche perché si attiva il cd ciclo della violenza, necessità di tenere presente gli effetti sul procedimento civile di separazione eventualmente presente, paura di provvedimenti a lei negativi adottati da Giudici civili o dal Tribunale per i minorenni, paura di essere giudicate nel suo ruolo di madre, timore di isolamento sociale, etc.).

È evidente che una persona offesa che ridimensiona ovvero ritratta (non liberamente), non solo non ha la possibilità di uscire dalla violenza, ma influenza la corretta evoluzione del procedimento/processo penale, anche conducendolo a un'inevitabile richiesta di archiviazione cui nel tempo seguiranno nuove denunce/querelle nell'ambito del noto *ciclo della violenza*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Nella consapevolezza di queste criticità, la Procura della Repubblica, per perseguire i propri obiettivi istituzionali e in applicazione della normativa Convenzionale e nazionale, ha il dovere di attivare azioni che agevolino la libera determinazione della persona offesa e, dunque, la migliore tutela in caso di violenze (anche dei figli minorenni), intervenendo al momento della comunicazione della misura cautelare personale applicata ai danni della persona indagata/imputata, avvalendosi della collaborazione di personale specializzato costituito dalla Polizia giudiziaria del Gruppo Uno e delle psicologhe distaccate funzionalmente presso la Procura.

**3. Le linee guida adottate. Le disposizioni impartite al personale amministrativo e alla polizia giudiziaria.**

Per perseguire gli obiettivi ora esposti vengono adottate le Linee guida che seguono e che contengono disposizioni per il personale amministrativo e per la polizia giudiziaria (servizi e sezioni della Procura).

**Premesso che le Linee guida e le disposizioni impartite si applicano a tutte le misure cautelari personali previste dagli artt. da 281 a 286 del c.p.p. emesse per reati cd Codice rosso<sup>7</sup>, sono individuate due diverse situazioni:**

- a) misura applicata su richiesta dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo;
- b) misura applicata su richiesta dal pubblico ministero di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria.

**3.1. Misura applicata su richiesta dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo.**

Nel caso di misura cautelare personale applicata su richiesta dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo:

- a) sarà delegata per l'esecuzione la polizia giudiziaria che ha svolto le indagini, secondo le ordinarie modalità<sup>8</sup>. Nel caso di applicazione del braccialetto elettronico per allontanamento dalla casa familiare e/o divieto di avvicinamento, sarà precisato che occorre:
  - invitare della persona indagata/imputata a esprimere il consenso ovvero motivare il dissenso, rappresentando che in questo ultimo caso potrà essere richiesto dal pubblico ministero l'aggravamento della misura, sempre che il Giudice nell'ordinanza non abbia già previsto che nel caso di mancato consenso sia condotta in carcere;
  - richiedere alla persona offesa se presta il consenso ad essere munita dell'apposito apparecchio cd *antistalking* per essere tutelata negli spostamenti quotidiani, spiegandone nel dettaglio il funzionamento;
- b) sarà delegata la comunicazione dell'applicazione della misura alla persona offesa, **da effettuare in ogni caso<sup>9</sup>**, congiuntamente, alla polizia giudiziaria che ha svolto le indagini e alla polizia giudiziaria

<sup>7</sup> Cfr. nota 2.

<sup>8</sup> Si allega, per praticità, apposito modulo che sarà adottato per la delega all'esecuzione della misura.

<sup>9</sup> Pur se attualmente la comunicazione è prevista solo per alcune misure, l'evoluzione normativa e i principi in materia, anche convenzionali, fanno ritenere utile la comunicazione in ogni caso.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

della sezione del Gruppo Uno della Procura che si coordineranno<sup>10</sup>. All'atto della comunicazione la polizia giudiziaria delegata preciserà (e spiegherà in modo comprensibile) alla persona offesa che:

- può nominare un/una avvocato/a (pagato/a dallo Stato perché opera il gratuito patrocinio),
  - e che può eleggere domicilio; in mancanza di nomina e/o elezione di domicilio, eventuali richieste di revoca o sostituzione della misura presentate della persona indagata/imputata non le saranno comunicate e non potrà esprimere il proprio parere;
- c) le deleghe supra a) e b) saranno inoltrate, come destinatari per conoscenza, al Procuratore (per l'inserimento nel registro delle misure cautelari) e al Coordinatore del Gruppo Uno dott. Andrea Calice;
- d) la polizia giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura, nel coordinarsi con la polizia giudiziaria *esterna*, procederà in modo tale che, all'esito della comunicazione, la persona offesa possa, se lo ritiene, entrare in contatto almeno con una delle psicologhe distaccate presso la Procura che opererà nell'ambito di quanto previsto dal protocollo citato<sup>11</sup>.

**La delega anche alla polizia giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura (e il relativo coordinamento con la polizia giudiziaria esterna) opererà, fino a nuova disposizione, solo per le misure da eseguire a cura:**

- del Commissariato Polizia di Stato di Tivoli,
- delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Tivoli,
- in casi specificamente individuati dal pubblico ministero assegnatario del procedimento.

### **3.2. Misura applicata su richiesta dal pubblico ministero di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare).**

Nel caso di applicazione di misura cautelare richiesta dal PM di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare) operano le indicazioni su esposte, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla trasmissione dell'esecuzione della misura da parte dell'Ufficio Gip direttamente alla polizia giudiziaria che ha adottato la misura precautelare.

**Pertanto, le presenti linee guida assumono carattere di direttiva per la polizia giudiziaria che, all'atto dell'applicazione di qualunque tipologia di misura cautelare personale (previste dagli artt. da 282 a 286 c.p.p.) per reati cd codice rosso, riceve la delega per l'esecuzione da parte dell'Ufficio Gip:**

<sup>10</sup> Cfr. nota 8..

<sup>11</sup> A solo titolo esemplificativo:

- *Ascoltare e rilevare fattori e condizioni di vulnerabilità;*
- *Rilevare le risorse presenti (a livello individuale, familiare e sociale) al fine di attivare degli interventi mirati e con un approccio integrato;*
- *Offrire un'adeguata informativa sul diritto al gratuito patrocinio;*
- *Offrire un'adeguata informativa sulla presenza e sul ruolo dei Centri Antiviolenza del territorio;*
- *Attivare un sistema supportivo integrato al fine di evitare ulteriori condizioni di disagio (cfr. vittimizzazione secondaria);*
- *Attivare un percorso diretto alla consapevolezza della sua libera autodeterminazione, allontanandosi da condizionamenti ambientale e familiari che tendono a impedirle scelte autonome;*
- *Attivare un percorso diretto a evitare la colpevolizzazione per la scelta di separarsi e denunciare il partner o ex partner violento anche nell'interesse dei figli che possono solo subire pregiudizi dalla presenza di un padre violento;*
- *Monitorare, con le modalità ritenute opportune, il percorso intrapreso.*



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- a) nel caso di applicazione del braccialetto elettronico per allontanamento dalla casa familiare e/o divieto di avvicinamento dovrà:
- invitare della persona indagata/imputata a esprimere il consenso ovvero motivare il dissenso, rappresentando che in questo ultimo caso potrà essere richiesto l'aggravamento della misura, sempre che il Giudice nell'ordinanza non abbia già previsto che nel caso di mancato consenso sia condotta in carcere;
  - richiedere alla persona offesa se presta il consenso ad essere munita dell'apposito apparecchio cd *antistalking* per essere tutelata negli spostamenti quotidiani, spiegandone nel dettaglio il funzionamento;
- b) provvederà, in ogni caso, alla comunicazione dell'applicazione di qualunque misura cautelare personale alla persona offesa<sup>12</sup>, unitamente alla polizia giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura che sarà contattata a tal fine. All'atto della comunicazione preciserà (e spiegherà con in modo comprensibile) alla persona offesa che:
- può nominare un/una avvocato/a (pagato/a perché opera il gratuito patrocinio),
  - e che può eleggere domicilio; in mancanza di nomina e/o elezione di domicilio, eventuali richieste di revoca o sostituzione della misura presentate dalla persona indagata/imputata non le saranno comunicate e non potrà esprimere il proprio parere.

La polizia giudiziaria del Gruppo Uno, nel coordinarsi con la polizia giudiziaria esterna, procederà in modo tale che, all'esito della comunicazione, la persona offesa possa entrare in contatto con almeno una delle psicologhe distaccate funzionalmente che opererà nell'ambito di quanto previsto dal protocollo citato<sup>13</sup>.

**La delega anche alla polizia giudiziaria del Gruppo Uno (e il relativo coordinamento con la polizia giudiziaria esterna) opererà, fino a nuova disposizione, solo per le misure da eseguir:**

- a cura del Commissariato Polizia di Stato di Tivoli,
- delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Tivoli,
- oltre che in casi specificamente individuati dal pubblico ministero assegnatario del procedimento.

#### **4. Applicazione di misure di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011.**

Nel caso di applicazione di misura di prevenzione richiesta dalla Procura della Repubblica di Tivoli al Tribunale distrettuale per gli indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., la sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno procederà alla dovuta comunicazione alla persona cui occorre prestare protezione, con le modalità suindicate. Dunque, all'esito della comunicazione alla persona offesa, procederà consentendo alla persona offesa di entrare in contatto con almeno una delle psicologhe distaccate funzionalmente che opererà nell'ambito di quanto previsto dal protocollo citato.

#### **5. Precisazioni in ordine all'applicazione di misure cautelari personali.**

<sup>12</sup> Cfr. nota 9.

<sup>13</sup> Se necessario si relazionerà col PM assegnatario del Gruppo Uno del procedimento tenendo presente che in questa fase il fascicolo è trattenuto dall'Ufficio Gip fino all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Si coglie l'occasione per offrire alcune precisazioni in merito all'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.) applicate dal Giudice:

- a) ai sensi dell'art. 293, comma 2, c.p.p. le ordinanze applicative sono "notificate all'imputato". Dunque, non è prevista un'immediata esecuzione coattiva a differenza delle misure custodiali. Ciò comporta che alla mera notifica possa conseguire la mancata spontanea esecuzione e, perfino, un maggiore pericolo per la persona offesa (ad esempio, nel caso in cui la persona indagata/imputata o sia convivente).

Pertanto, la polizia giudiziaria *esterna* delegata per l'esecuzione verificherà l'effettiva immediata ottemperanza della misura da parte della persona indagata/imputata; qualora ciò non avvenga, vigilerà a tutela della persona offesa, informando immediatamente il pubblico ministero per la richiesta di aggravamento;

- b) nel caso di applicazione del cd. braccialetto elettronico criticità si possono verificare sia nel caso di mancato consenso della persona indagata/imputata (nelle more dell'aggravamento della misura), sia durante il tempo occorrente per la materiale applicazione (la società che cura gli adempimenti, come è noto, ha per contratto alcuni giorni per provvedere). Pertanto, la polizia giudiziaria *esterna* delegata per l'esecuzione:

- vigilerà a tutela della persona offesa per il tempo necessario alla materiale applicazione del cd. braccialetto elettronico;
- richiederà alla società incaricata di provvedere con urgenza qualora ciò appaia necessario, sottolineando che un eventuale ritardo si può riflettere sulla sicurezza della persona offesa.

## 6. Comunicazioni

Il presente documento è comunicato:

- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- alle colleghe e ai colleghi;
- al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere<sup>14</sup>;
- al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere<sup>15</sup>;
- ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli<sup>16</sup>;
- ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della

<sup>14</sup> Con la precisazione che la delega anche alla polizia giudiziaria del Gruppo Uno (e il relativo coordinamento con la polizia giudiziaria esterna), fino a nuova disposizione, opererà solo per le misure da eseguire a cura del Commissariato Polizia di Stato di Tivoli e delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Tivoli, oltre che in casi specificamente individuati dal pubblico ministero assegnatario del procedimento.

<sup>15</sup> Cfr. nota 14.

<sup>16</sup> Cfr. nota 14.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Procura di Tivoli<sup>17</sup>. Per la Dirigente del Commissariato di Tivoli si richiama l'attenzione sulla immediata piena applicabilità delle disposizioni impartite;

- ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
  - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
  - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli.

Per il Comandante della Compagnia di Tivoli si richiama l'attenzione sulla immediata piena applicabilità delle disposizioni impartite per le stazioni dipendenti;

- ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- alle responsabili delle Segreterie e al personale della sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno, per la puntuale esecuzione;
- alle responsabili delle Segreterie e al personale di polizia giudiziaria dei Gruppi Due e Tre, per opportuna conoscenza;
- alle psicologhe distaccate funzionalmente dalla ASL RM/5 presso la Procura della Repubblica, per gli adempimenti di competenza;
- al personale della Segreteria del Procuratore che cura il registro delle misure cautelari, per gli adempimenti di competenza.

Si precisa che:

- la polizia giudiziaria *esterna* potrà richiedere chiarimenti e precisazioni alla polizia giudiziaria della sezione del Gruppo Uno;
- le psicologhe distaccate presso la procura potranno richiedere chiarimenti e precisazioni al Coordinatore del Gruppo Uno, dott. Andrea Calice.

Il presente provvedimento sarà inserito nel sito web della Procura.

Il Coordinatore del Gruppo Uno  
Dott. Andrea Calice

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Francesco Menditto

<sup>17</sup> Cfr. nota 14.





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Tivoli  
[www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it)

**UFFICIO DEL SOST. PROC. XXXX**  
[segreteriaX.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteriaX.procura.tivoli@giustiziacert.it)

R.G.N.R.

**OGGETTO: esecuzione ordinanza applicativa della misura cautelare personale emessa in data  
nei confronti di <sup>1</sup>**

**IL PUBBLICO MINISTERO,**

in relazione all'oggetto, visto l'art. 293, co. 2 e 3, c.p.p. e le Linee Guida adottate dalla procura della repubblica di Tivoli il 22 febbraio 2022 dispone l'esecuzione dell'ordinanza a cura dell'ufficio di P.G. - , che provvederà anche alla notifica dell'informazione ex art. 369 bis c.p.p. (nel solo caso in cui l'indagato sia difeso d'ufficio).

[IN CASO DI BRACCIALETTO ELETTRONICO, applicato ex artt. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento) c.p.p. aggiungere il seguito lettere a) e b) ]

Si provvederà:

- a) ad interpellare la persona indagata/imputata, con redazione di specifico verbale, al fine di verificare se consente o meno all'applicazione del c.d. "bracciale elettronico" disposto con l'ordinanza notificata, avvisandola espressamente che in caso di rifiuto il Pubblico Ministero potrà chiedere misure cautelari più gravi, fino alla custodia in carcere (nel caso di rifiuto, la persona indagata/imputata dovrà specificarne le ragioni che saranno riportate dalla p.g. nel verbale). Nel caso di consenso, si procederà ad integrare la procedura di esecuzione con applicazione delle modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p.<sup>2</sup>;
- b) ad interpellare la persona offesa richiedendoLe il consenso ad ottenere l'apparecchio (telefonino) che potrà portare con sé e che consentirà, ovunque si trovi, di accertare la violazione da parte la persona indagata/imputata del divieto di avvicinamento, con immediato intervento della polizia giudiziaria

<sup>1</sup> Modulo versione 22 febbraio 2022, allegato alle Linee guida del 22 febbraio 2022, da adottare per la delega all'esecuzione di qualunque misura cautelare personale per reati cd. Codice rosso, come individuati nel progetto organizzativo della Procura.

<sup>2</sup> Il disposto della lettera a) opera sempre che il Giudice nell'ordinanza non abbia già previsto che nel caso di mancato consenso l'indagato/imputato sia condotto in carcere

Visto l'art. 282 quater c.p.p. e le Linee Guida adottate dalla Procura della Repubblica il 22 febbraio 2022 **dispone che l'ordinanza di cui all'oggetto (qualunque sia la misura applicata prevista dagli artt. da 282 286 c.p.p.), sia comunicata** a cura della P.G. delegata:

1) all'autorità di pubblica sicurezza competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di armi e munizioni;

2) **alla parte offesa, operando ai sensi delle citate Linee guida del 22 febbraio 2022<sup>3</sup>[NEL CASO DI MISURE DA ESEGUIRE DA PARTE DEL COMMISSARIATO DI TIVOLI, DALLE STAZIONI CARABINIERI DIPENDENTI DALLA COMPAGNIA DI TIVOLI O QUANDO DISPOSTO DAL PM aggiungere, di seguito ], unitamente alla polizia giudiziaria della sezione della Procura-Gruppo Uno<sup>4</sup>.**

3) ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Gli atti relativi agli adempimenti ex art. 293 c.p.p. devono essere trasmessi immediatamente, anche per via telematica, al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero.

Tivoli,

Il

---

<sup>3</sup> Vale a dire, punto 3.1: "si preciserà (e spiegherà in modo comprensibile) alla parte offesa che può nominare un/una avvocato/a (pagato/a dallo Stato perché opera il gratuito patrocinio) e può eleggere domicilio e che, in mancanza di nomina e/o elezione di domicilio, eventuali richieste di revoca o sostituzione della misura presentate dall'indagato/imputato non le saranno comunicate e non potrà esprimere il proprio parere attraverso l'opportuno coordinamento".

<sup>4</sup> La polizia giudiziaria della sezione della Procura- Gruppo Uno, procederà come indicato alla lett. d) del punto 3.1. delle citate Linee guida.